European Consumers
L'ASSOCIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

INDAGINE SULLA TUTELA DEGLI ALBERI MONUMENTALI ITALIANI

A cura di Pietro Massimiliano Bianco (Responsabile comitato scientifico di European Consumers)

Cittaducale, 30 dicembre2019

Premessa

La salvaguardia delle foreste vetuste e dei patriarchi arborei ha uno stretto legame con i consumi e le scelte individuali. La filiera della cellulosa ha un alto impatto potenziale, se non proviene da scarti agricoli o da coltivazioni arboree espressamente vocate. Ancora di più può provocare gravi danni a livelli eco-sistemici la percezione delle foreste come risorsa energetica.

Le visioni antropocentriche e sostanzialmente necrofile non percepiscono alberi e foreste per i servizi che esse possono fornire lasciate alla libera crescita: salvaguardia della biodiversità, depurazione dell'aria, capacità di tamponare gli estremi climatici, tutela idrogeologica, depurazione dai contaminanti, controllo dei cicli dell'acqua, dell'azoto, della materia organica, dell'anidride carbonica e dell'ossigeno, la produzione di humus per le zone a valle.

La maggior parte dei boschi e degli alberi italiani sono giovani e pesantemente impattati da secolari attività di taglio, pascolo e incendio. Tuttavia qui e là, anche in zone antropizzate, sopravvivono ancora alberi secolari, spesso segregati in conventi e parchi storici. Su di essi ci soffermiamo in questo lavoro per verificare l'attenzione che gli Enti locali riservano a queste fondamentali componenti del paesaggio e della qualità ecologica locale in ambito urbano.

La tutela degli alberi monumentali nella normativa nazionale

Il D.Lgs. n. 63/2008[1], di modifica del D.Lgs. n.42/2004, include tra i beni paesaggistici oltre che le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, anche gli "alberi monumentali", garantendo, quindi, agli stessi specifica tutela di tipo paesaggistico.

Art. 136 del D.Lgs. n.42/2004 (comma modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008). ***Immobili ed aree di notevole interesse pubblico***

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, **ivi compresi gli alberi monumentali**;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 137. Commissioni provinciali (articolo così sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 157 del 2006)

[1] Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63, Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08063dl.htm

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136. (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.

La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato **nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali**. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine. (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

La legge 10/2013 prevede, inoltre, che:

- tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti si dotino di un catasto degli alberi che registra e classifica tutte le alberature: quelle monumentali, quelle su aree scolastiche, nei giardini storici, a corredo del verde attrezzato e incluse nei filari stradali
- per ogni bambino nato o adottato nei comuni sopra ai 15.000 abitanti venga piantato un nuovo albero dedicato
- i dati dell'albero dedicato vengano comunicati ai genitori del bambino
- gli amministratori del comune producano un bilancio del verde a fine mandato, che dimostri l'impatto dell'amministrazione sul verde pubblico (numero di alberi piantumati ed abbattuti, consistenza e stato delle aree verdi, ecc.)
- le Regioni, dopo opportuna istruttoria delle proposte comunali, redigano un elenco regionale da trasmettersi al Corpo forestale dello Stato in modo tale da potersi realizzare un elenco nazionale degli alberi monumentali;
- il Corpo forestale dello Stato gestisca, aggiorni e pubblicizzi sul proprio sito internet tale elenco;
- in caso di inadempienza o di inerzia persistente delle Regioni, si attivino poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Al fine di garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge ne vieta l'abbattimento nonché le modifiche dei relativi apparati, riservando la possibilità di effettuare interventi di tale tipo solo a casi motivati e improcrastinabili, a fronte di autorizzazione comunale e previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato (oggi sostituito per la particolare competenza dal MIPAAFT - Direzione generale delle foreste per effetto del D.Lgs. n.177/2016). Per il danneggiamento e gli abbattimenti non autorizzati la norma, salvo che i fatti non costituiscano reato, prevede sanzioni amministrative comprese tra i 5.000 e i 100.000 euro.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Il decreto interministeriale 23 ottobre 2014[2], attuativo del disposto normativo e il cui iter è stato così lungo tanto da far slittare i termini individuati dalla legge, ha definito i criteri di monumentalità in base ai quali censire, affrontato in dettaglio gli aspetti tecnici e operativi dell'intera attività di censimento e la redazione degli elenchi a livello sia regionale che nazionale, focalizzandoo l'attenzione sulle relazioni e sui flussi informativi fra Amministrazioni coinvolte.

Al Corpo forestale dello Stato, in quanto collettore delle informazioni provenienti dal territorio, è stata riconosciuta dal decreto stesso una posizione di centralità e di coordinamento delle attività, che sin dalla sua emanazione si è svolto attraverso azioni miranti alla massima sinergia fra gli attori coinvolti.

Art. 3 Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 Censimento degli alberi monumentali

1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le regioni siano gia' istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali,

[2] Decreto 23 ottobre 2014 Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. (14A08883) (GU Serie Generale n.268 del 18-11-2014). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/18/14A08883/sg

tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli esemplari gia' censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.

2. Il censimento sara' realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato – Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Naturalmente il censimento è tutt'altro che completo, alcune provincie non hanno elenchi, altre li hanno molto parziali.

Con Decreto dipartimentale prot. n. 5450 del 19/12/2017[3], pubblicato in G.U. n. 35 del 12/02/2018, è stato approvato l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.10 (vedere allegato A - sez.1) e contenente tutti quegli alberi o sistemi omogenei di alberi il cui iter amministrativo di iscrizione è completo.

Con decreto dirigenziale prot.n. 661 del 09/08/2018,[4], è stato approvato il primo aggiornamento dell'elenco nazionale, elaborato sulla base degli elenchi pervenuti da alcune Regioni e contenenti untotale di n. 332 nuove iscrizioni.

Con decreto dirigenziale prot.n. 757 del 19/04/2019[5], è stato approvato il secondo aggiornamento dell'elenco nazionale, elaborato anch'esso sulla base degli elenchi pervenuti da alcune Regioni e contenenti un totale di n. 509 nuove iscrizioni. Entrambi i decreti approvano anche delle variazioni dovute a perdite diesemplari per morte naturale o abbattimento nonché rettifiche ad alcuni dati.

In questa inchiesta riferiremo il numero di alberi monumentali censiti anche in riferimento a dati statistico-demografici e relativi alla superficie forestale locale per individuare i casi virtuosi e quelli più discutibili.

Ricordiamo che chiunque può segnalare un albero con caratteristiche monumentali. Per la segnalazione si devono utilizzare le apposite schede di segnalazione disponibili sul sito del Ministero per le politiche Agricole e Forestali (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11274) che, opportunamente compilata, deve essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui si trova la pianta oggetto di segnalazione.

Gli alberi monumentali a livello Nazionale

[3] Decreto di approvazione dell'elenco nazionale degli Alberi Monumentali https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12055
[4] Raccolta normativa alberi monumentali nazionale e regionale. pubblicato in G.U. n. 231 del 04/10/2018. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11268
[5] Pubblicato in G.U. n. 110 del 13/05/2019.

A livello nazionale la maggior parte delle specie maggiormente censite sono giustamente autoctone. Tra le esotiche spiccano i Cedrus, piantati in una moltitudine di ville storiche per il loro particolare pregio estetico e i Platanus ibridi, di rapida crescita e resistenti alle avversità urbane.

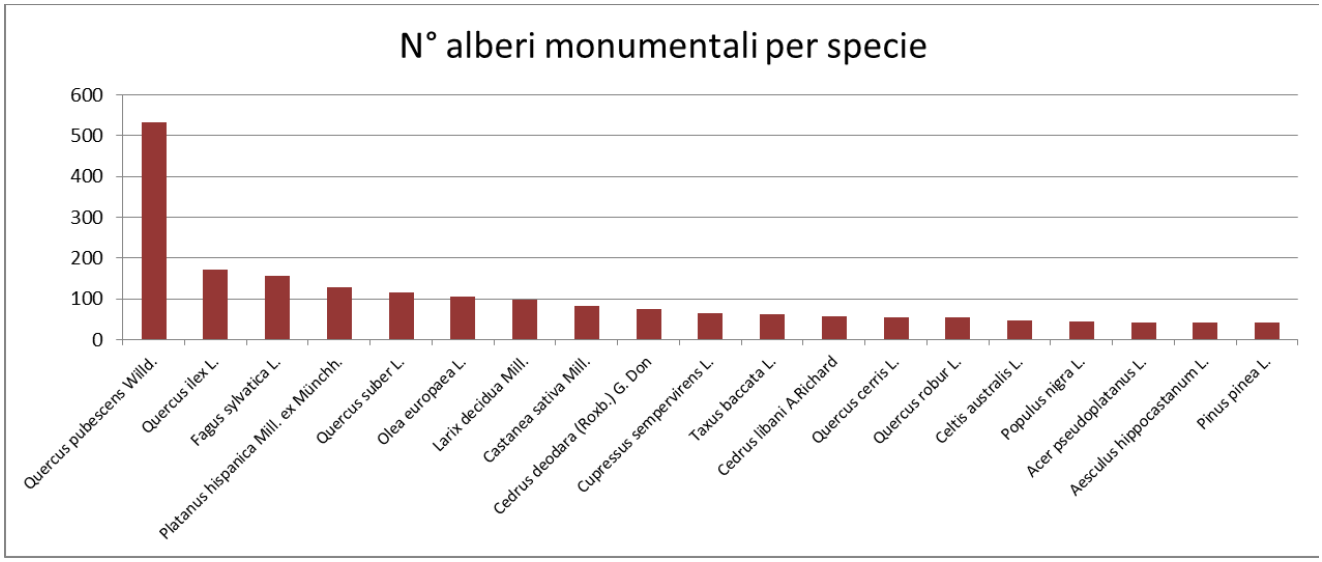

Figura 1. Le specie maggiormente rappresentate negli elenchi regionali degli alberi monumentali.

Gli alberi monumentali a livello Regionale

Includiamo tra le tante storture del federalismo italiano la decisione di affidare agli enti regionali anche la possibilità di normare su elementi di interesse nazionale e costituzionale, che dovrebbero essere sottoposte a normativa centralizzata quali gli alberi monumentali e, più in generale, il verde pubblico di interesse ecologico e paesaggistico.

Tabella 1. Leggi Regionali a Tutela degli alberi monumentali

Regioni	**Norme relative agli alberi monumentali**
Abruzzo	DGR 72 2012 DGR 72 2012 Allegato L.R. 45 1979 mod L.R. 66 1980 L.R. 6 2008
Basilicata	L.R. 28 1994
Provincia di Bolzano – Alto Adige	L.P. 16 1970
Calabria	L.R. 47 2009
Emilia Romagna	L.R. 11 1988 L.R. 2 1977
Lazio	L.R. 39 2002
Liguria	L.R. 4 1999
Lombardia	DGR 1044 2010 DGR 7736 2008 L.R. 10 2008
Marche	DGR 1245 2006 DGR 279 2012 L.R. 6 1973 L.R. 6 2005
Molise	L.R. 48 2005
Piemonte	L.R. 50 1995

Puglia	L.R. 14 2007
Toscana	L.R. 60 1978
Prov. di Trento	L.P. 11 2007
Umbria	L.R. 28 2001L.R. 40 1978
Valle D'Aosta	L.R. 50 1990
Veneto	R. 20 2002

A livello di numero assoluto Sardegna e Abruzzo svettano rispetto alle altre regioni con quasi 400 e 300 alberi censiti.

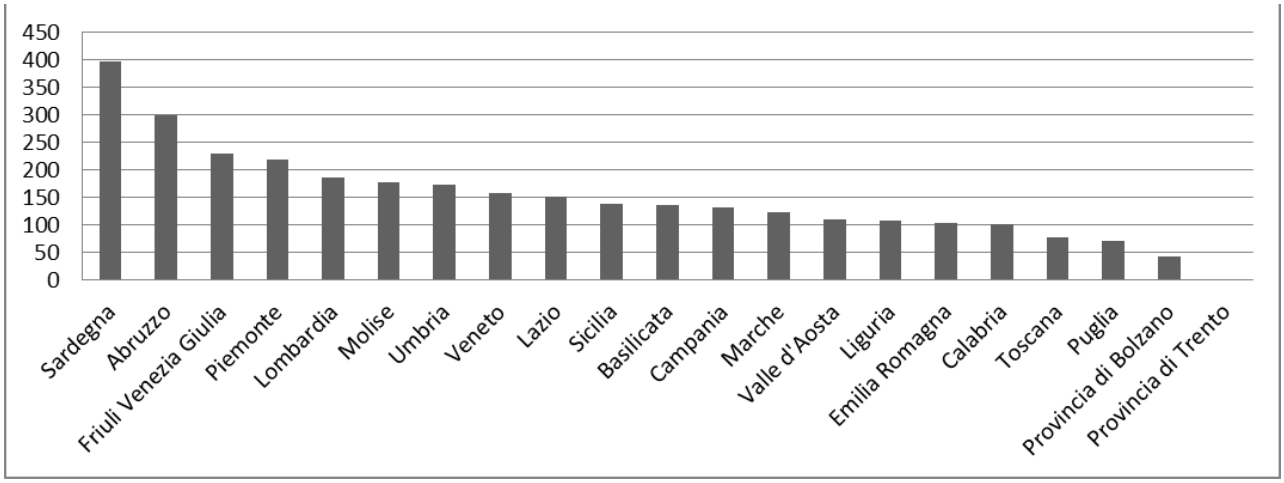

Figura 2. Numero di alberi monumentali censiti per regione

Ma se si ragiona in proporzione alla superficie forestale totale il quadro si mostra ben differente ed emergono Valle d'Aosta, Molise e Friuli Venezia Giulia. Notiamo comunque che la maggior parte delle regioni ha censito meno di un albero monumentale ogni 10 chilometri di superficie forestale, un quadro ben desolante.

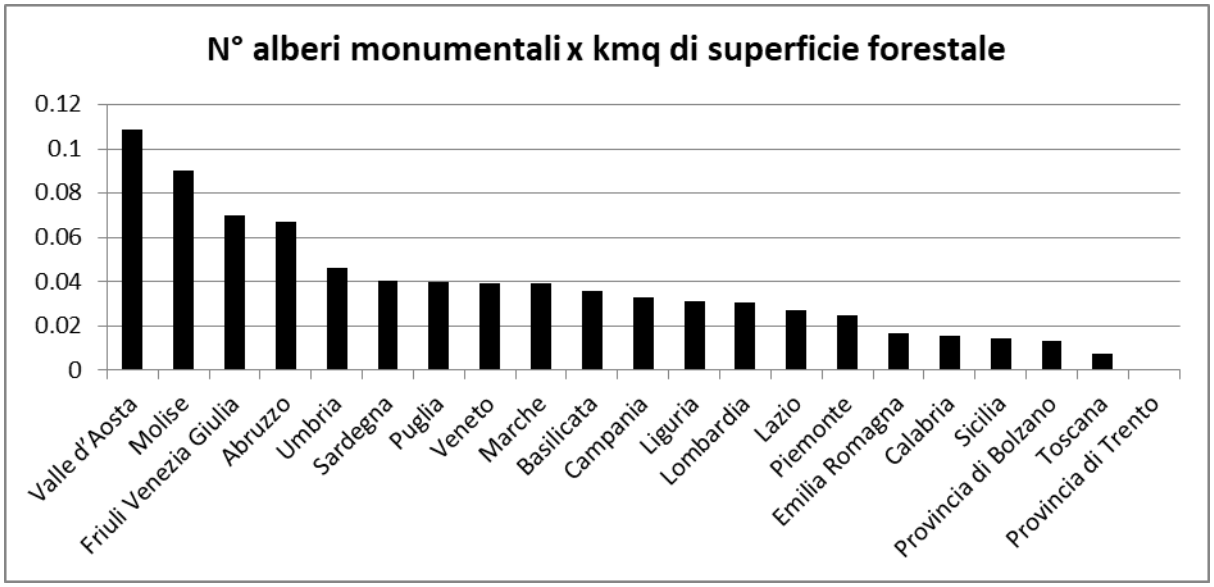

Figura 3. Alberi monumentali nelle regioni italiane in relazione alla superficie forestale.

In varie regioni le alberature monumentali sono concentrate in poche località. Ad esempio nel Lazio su 152 alberature segnalate 60 sono nel comune di Priverno e 47 in quello di Roma (di cui 27 nella Tenuta di Castelporziano).

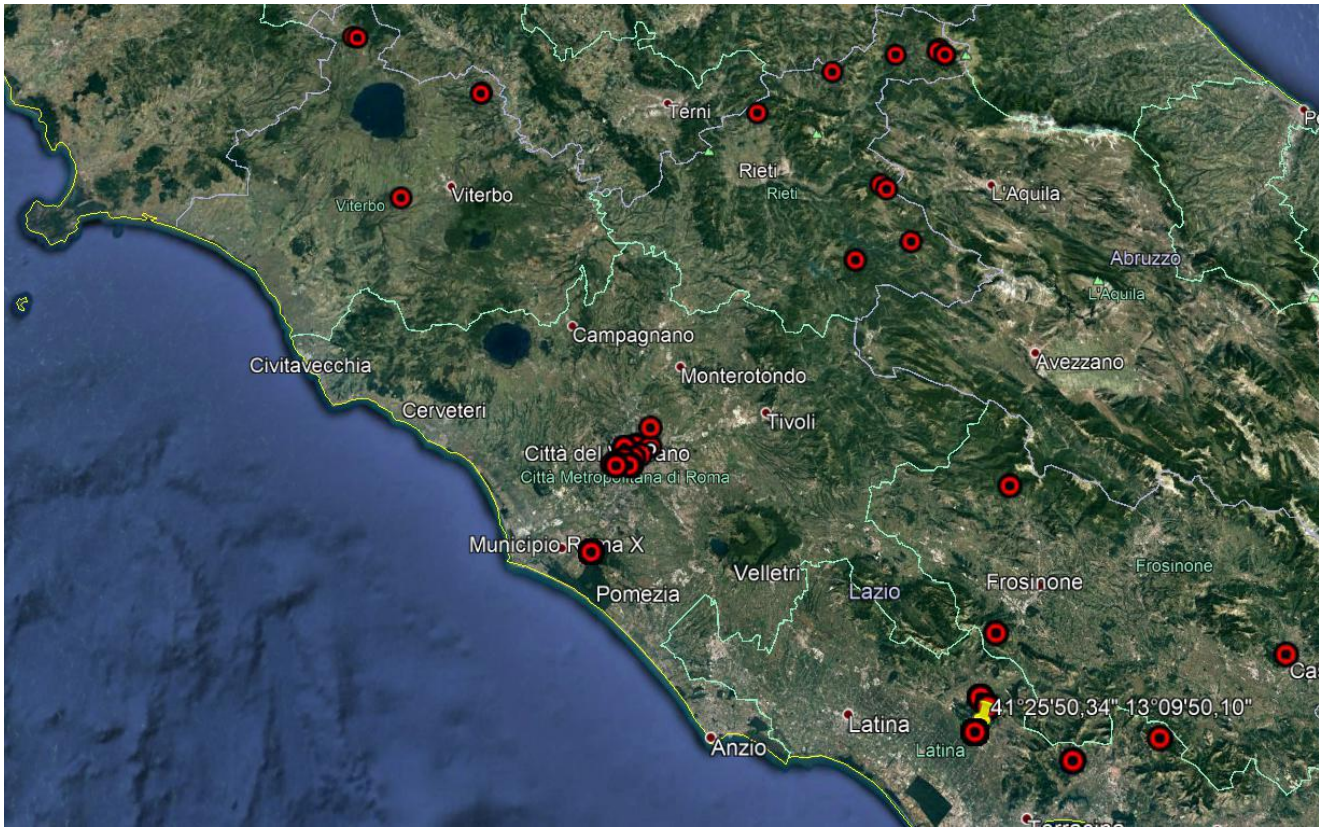

Figura 4. Gli alberi monumentali nel Lazio

Gli alberi monumentali a livello Provinciale

A livello numerico Udine, l'Aquila, Ogliastra e Perugia risultano le provincie con il maggior numero di alberi monumentali censiti.

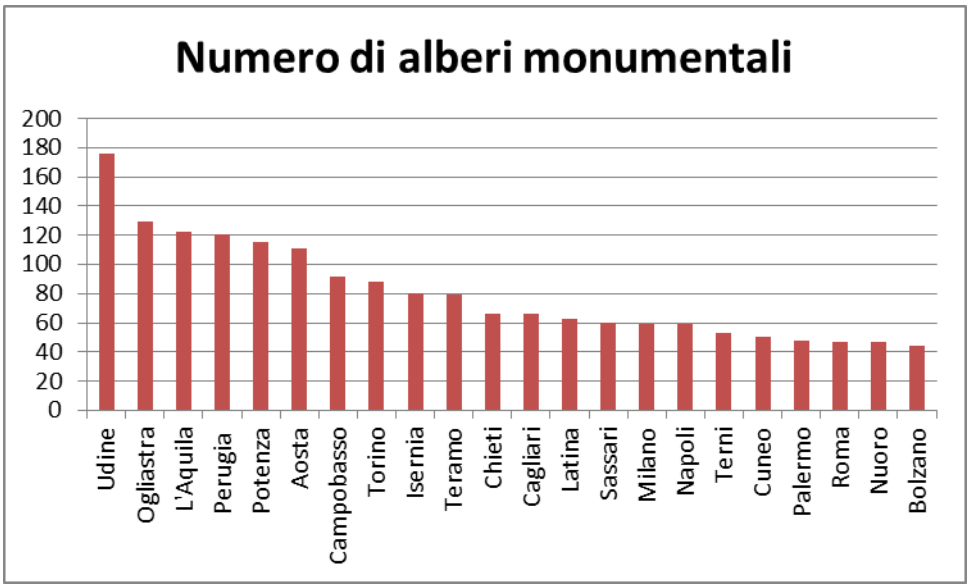

Figura 5. Principali provincie italiane per numero di alberi monumentali catalogati

Tra le provincie che hanno più di un albero monumentale ogni 1000 abitanti non figura nessuna area metropolitana con l'eccezione di Cagliari (21° posto). Napoli è al 90° posto e Roma al 97° posto su 110 provincie analizzate.

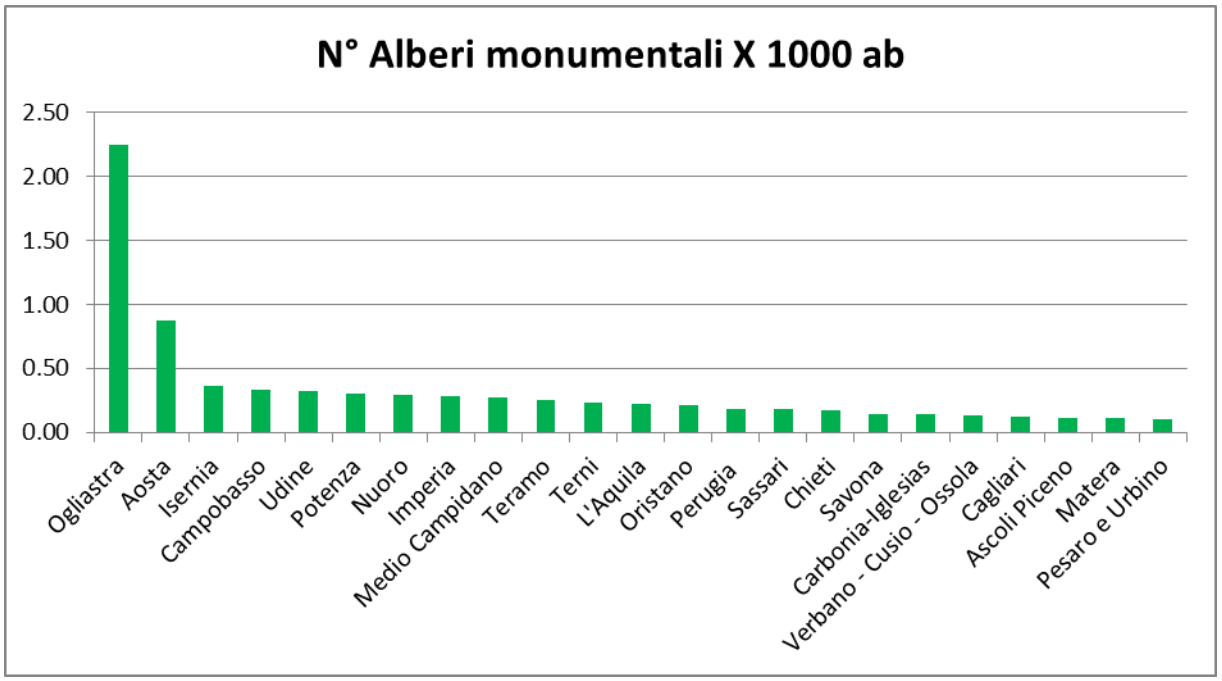

Figura 6: le Provincie con più di 1 albero monumentale ogni 1000 abitanti.

Riferendoci alla superficie forestale emergono tra le aree metropolitane Bari, Napoli, Venezia e Milano. Il primo posto spetta a Latina, principalmente per il contributo dei grandi patriarchi superstiti della selva del Circeo anche in area urbana.

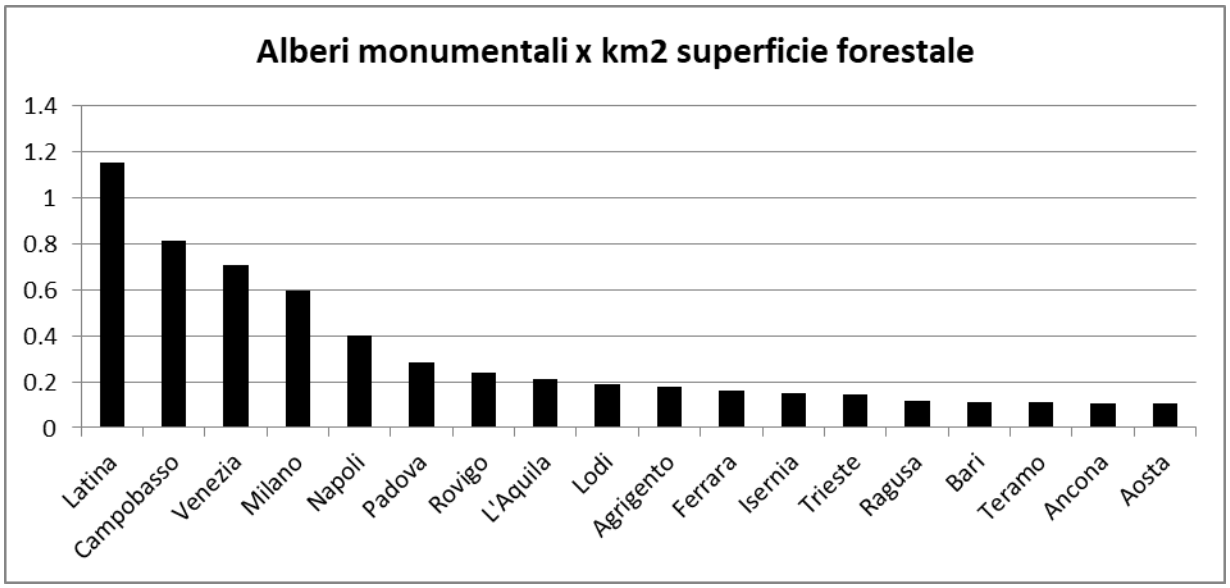

Figura 7. Le provincie con il maggior numero di alberi monumentali per chilometro quadro di superficie forestale.

Gli alberi monumentali a livello Comunale

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 i comuni sopra i 15.000 abitanti sono tenuti a censire le loro alberature monumentali. Secondo gli Elenchi aggiornati al 19/04/2019 (riferimento D.M. n. 757 del 19/04/2019) pubblicati dal Ministero per le politiche Agricole e Forestali solo 175 comuni su 726 superiori ai 15.000 abitanti hanno provveduto a segnalare, almeno parzialmente, la presenza di alberature monumentali. Su 8095 comuni quelli che hanno segnalato alberi monumentali nel loro territorio sono 1154.

A questo livello emerge anche Roma, al secondo posto dopo Priverno, ma statisticamente il dato diventa poco rilevante quando si prende in considerazione le superfici del verde pubblico e della popolazione.

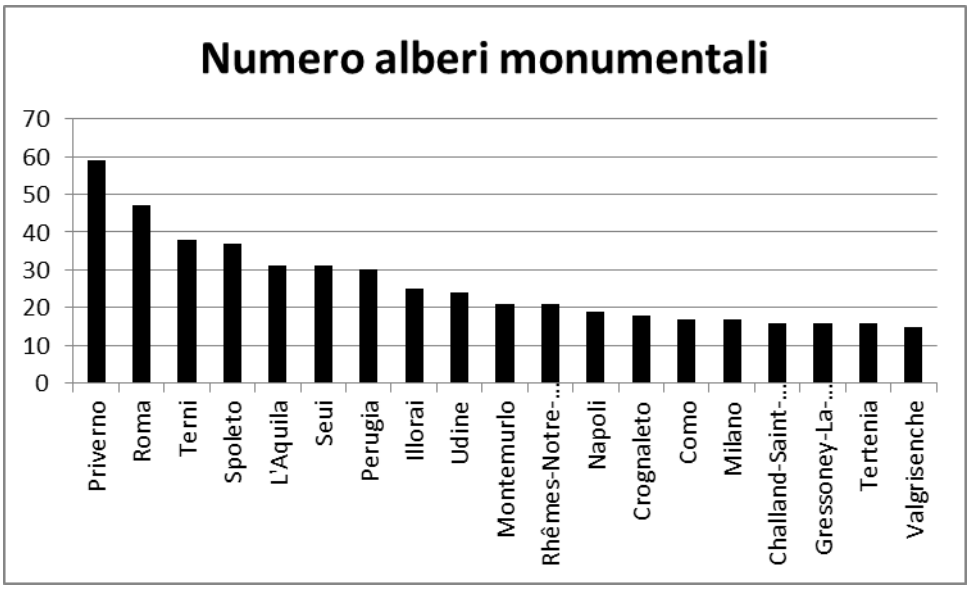

Figura 8. I comuni con il maggio numero di alberi monumentali censiti

Riferendo il numero di abitanti alla popolazione emergono molti piccoli comuni alpini. Ad esempio Rhêmes-Notre-Dame in Val d'Aosta con 21 alberi monumentali per 112 abitanti, Val Grisenche con 15 alberi secolari per 190 abitanti, Briga Alta con 3 alberature monumentali per 48 abitanti. Per altro la popolazione di questi comuni rende evidente la polverizzazione di questo tipo di Enti.

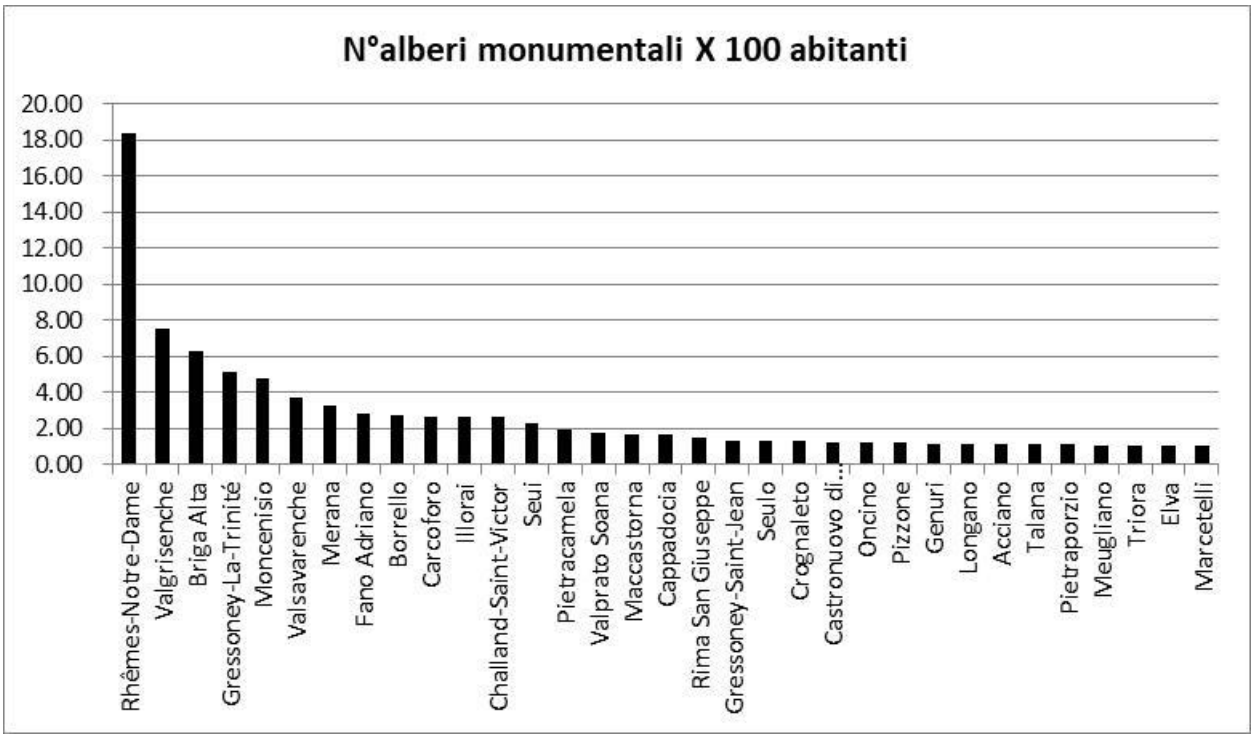

Figura 9. Comuni con il maggior rapporto tra alberature monumentali censite ed abitanti

Il rapporto con il verde urbano è possibile soltanto per i comuni capoluoghi di provincia grazie ai dati ISTAT (2017). Anche in questo caso sono del tutto assenti le grandi aree metropolitane.

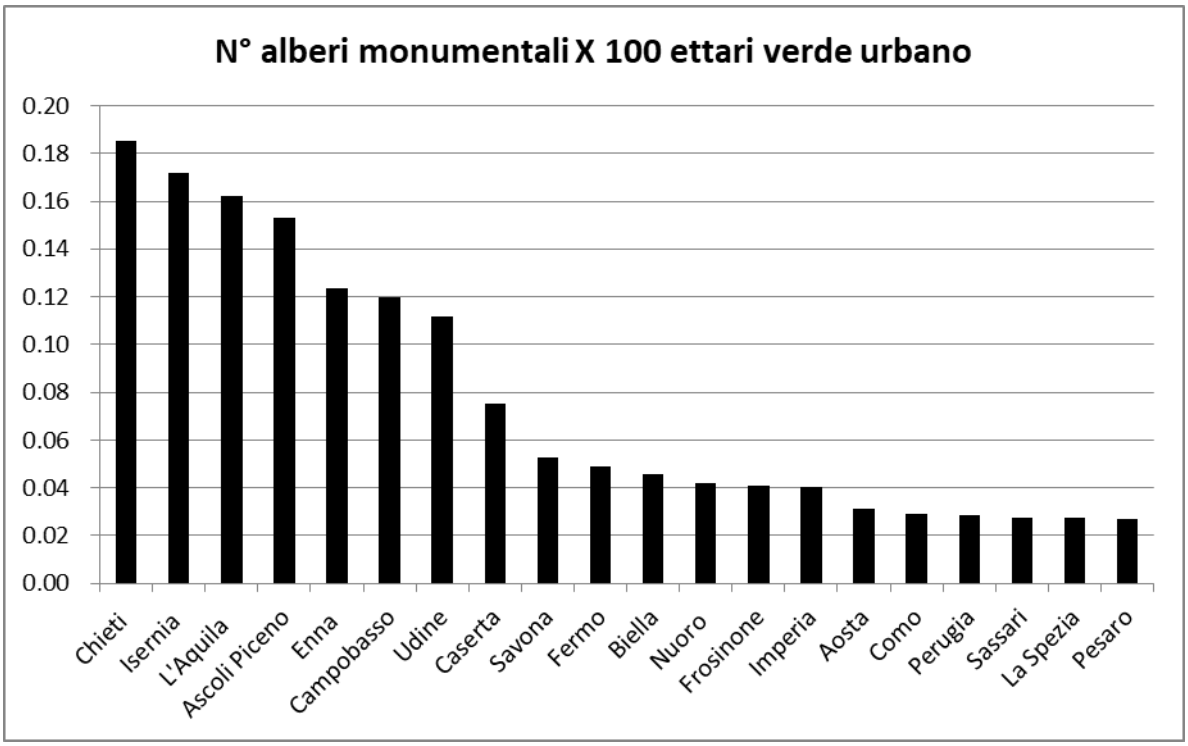

Figura 10. Alberi monumentali nei comuni italiani capoluoghi di provincia in relazione all'estensione del verde urbano

Conclusioni

Gli enti comunali non sembrano in grado di censire adeguatamente le loro alberature monumentali e, spesso, i catasti appaiono poco più che simbolici. Dei comuni con più di 15.000 abitanti meno di un terzo risulta averle censite. Il rapporto con le superfici forestali o a verde pubblico non mostra alcuna correlazione e sembra più che altro conseguenza di arbitri locali nella classificazione. In particolare proprio nelle grandi aree metropolitane, dove risulta maggiore la densità di popolazione e l'estensione del territorio urbanizzato, emerge una scarsa attenzione ai patriarchi arborei.

Il pericolosissimo Testo Unico Forestale e la dissennata politica dei Comuni, che sembrano temere maggiormente le alberature monumentali che il degrado ambientale, rappresenta una sicura minaccia se queste emergenze ecologiche e paesaggistiche non saranno adeguatamente censite e periodicamente controllate.

Va inoltre segnalata la scarsa attenzione a livello nazionale agli ulivi monumentali, che rappresentano senza dubbio un emergenza paesaggistica oltre che fonti di antichi germoplasmi di enorme interesse genetico. Su 300.000 olivi secolari stimati in Puglia la Regione ne ha censiti circa 13.500 e nessuno è stato incluso, nonostante l'evidente monumentalità di molti di essi, nell'elenco nazionale del Mipaaf. Un ennesimo esempio della schizofrenia esistente tra norme nazionali e decisioni regionali

Se avete localizzato una pianta con caratteristiche monumentali non ancora qualificata sul sito del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali

(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11274).potrete trovare una scheda informativa da scaricare e compilare allegando foto e tutte le indicazioni necessarie, come una relazione di un botanico, ed inviarla al Comune in cui è ubicata la pianta ed all'ufficio competente della Regione. Quando l'esemplare è catalogato come albero monumentale è possibile tutelarlo.

Riferimenti Normativi

Legge 14 gennaio 2013, n. 10. Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. legge 14 gennaio 2013, n. 10. Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2013 https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/legge_14_01_2013_10.pdf

Decreto 23 ottobre 2014 Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. GU Serie Generale n.268 del 18-11-2014. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/18/14A08883/sg